



Provincia di Modena

Personale e Sistemi informativi e telematica

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 45 del 14/05/2019

OGGETTO:

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GUERRINI LINDA. CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 26.3.2001 N° 151 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL D.LGS DEL 18.7.2011, N° 119.

Le disposizioni contenute nell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs del 18.7.2011, N° 119, prevedono, al comma 5 e seguenti, la possibilità di fruire di un congedo della durata massima di 2 anni per assistenza a parenti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. 104/92.

Considerato, in relazione al dettato legislativo che:

QUANTO ALLA DURATA:

il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, di due anni (730 giorni) frazionabili tra gli aventi diritto e tali periodi rientrano, comunque, nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L. 53/2000, di due anni di permesso non retribuito "*per gravi e documentati motivi familiari*";

QUANTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO:

è corrisposta un'indennità nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensivo del rateo di tredicesima) sempre che la stessa rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di € 46.836,00. In considerazione poi della frazionabilità anche a giorni (interi) del beneficio, l'indennità è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Il periodo di congedo è altresì coperto da contribuzione figurativa che spetta, come l'indennità, fino ad un importo di € 46.836,00 annui;

QUANTO ALLA DOCUMENTAZIONE:

con la domanda deve essere prodotta la certificazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap, rilasciata dalla speciale commissione medica dell'A.S.L., e l'attestazione, o dichiarazione sostitutiva, circa il requisito della convivenza, che si realizza con la residenza anagrafica ovvero con la dichiarazione di dimora temporanea secondo le norme di cui al regolamento D.P.R. 223/89;

QUANTO ALLA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI:

secondo le più recenti disposizioni applicative I.N.P.S., restano fruibili, nello stesso mese, anche i permessi di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92. Inoltre il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il congedo, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, non ne determina l'interruzione, fatti salvi i casi di malattia o maternità.

Ciò premesso:

Vista la domanda della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra GUERRINI LINDA, in attività presso l'Area "*Lavori pubblici*" – Servizio "*Lavori Speciali Opere pubbliche*" categoria giuridica D, categoria economica D/1 – in data 3.5.2019, Prot. Gen.le N° 15348 del 13.5.2019, con la quale chiede di fruire del congedo in oggetto per assistenza alla propria figlia E.X.C. nata nella Repubblica Popolare Cinese il 31.3.2016, affetta da handicap in situazione di gravità accertata;

Viste e verificate le dichiarazioni contenute nella domanda, ed in particolare:

- * che la figlia non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- * che la madre è convivente con la figlia e soggetto idoneo a prendersi cura dello stesso, in maniera adeguata e sistematica;

Viste le disposizioni applicative dell'istituto, recate da:

- * Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP 0054293 – N° 13 del 6.12.2012;
- * Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP 005241 – N° 1 del 3.2.2012;
- * Circolare I.N.P.S. N° 32 del 6.3.2012;
- * Circolare I.N.P.S. N° 100 del 24.7.2012

- Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, N° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 53 dello Statuto.

Rendendo noto che:

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale, Dott. Raffaele Guizzardi.
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessata è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.
- Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

1) Di concedere, ricorrendone i presupposti di diritto e le condizioni di fatto, alla dipendente Sig.ra GUERRINI LINDA, in attività presso l'Area "Lavori pubblici" – Servizio "Lavori Speciali Opere Pubbliche" categoria giuridica D, categoria economica D/1 – il congedo previsto dall'art. 42 c. 5 e segg. del D.Lgs. del 26.3.2001, N° 151, per il periodo massimo di due anni (730 giorni) frazionabile nell'arco dell'intera vita lavorativa;

2) Di dare atto:

I. che detto congedo verrà fruito, secondo modalità da concordare con il dirigente di riferimento, con decorrenza: dal 10.6.2019 (e fino al mese di marzo 2034, data prevista per una revisione del giudizio da parte della Commissione medica – Il diritto alla fruizione sussisterà dopo tale data in caso di conferma del giudizio di gravità dell'handicap).

II. che correlativamente, a far tempo dalla stessa data, potranno essere fruiti anche i permessi ex art. 33 c. 3 della L. 104/92, nell'ambito dello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.

3) Di specificare, quanto al trattamento economico, che la misura della retribuzione da corrispondere è pari all'ultima percepita prima del congedo, e che in ogni caso la somma complessivamente spettante non può superare in un anno la cifra di € 46.836,00, e, quanto al trattamento previdenziale, che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non anche ai fini del trattamento di fine rapporto (Circ. I.N.P.D.A.P. N° 2 del 10.1.2002).

4) Di dare atto che, quanto al trattamento giuridico, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, della 13^a mensilità e della progressione economica (Circ. Dip.to F.P. N° 1/2012 e Presid. Cons. dei Ministri Prot. 2285 del 15.1.2013)

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____